

N. 4706/09 Reg. Gen. Trib.

N. 50798/06 R.GMod. 21 (P.M.)

N./G.I.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 2^a Penale

Composto dai Sigg. Magistrati:

i Dott.ssa

Presidente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

nata il a

elett. dom. presso lo studio del suo difensore di fiducia, avv.

in libera presente;

IMPUTATA

Come in allegato.

Sentenza N. 7035/14

Del: 25/06/2014

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1-7-2014

Visto

Milano,

IL SOST.PROC.GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. I
- II

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri
- c) Questura
- II

Redatta scheda il

per
comunicazione all'Ufficio Elettorale
del Comune di
il

estratto all'Ufficio Campione Penale
per forfettizzazione
il

Campione Penale
Art.



- a) del reato p. e p. dall'articolo 544 - bis c.p. perché in qualità di proprietaria di un cane di razza "Yorkshire " maschio di otto anni incrudeliva nei suoi confronti senza necessità provocandogli gravi lesioni del peniene ed anali a causa delle quali decedeva con perdite emorragiche e con forte dolorabilità addominale e con tale condotta , per crudeltà e senza necessità , cagionava la morte del predetto cane. Fatto commesso in Milano nel 2004 e fatto denunciato in Milano il 6/11/2006.
- b) del reato previsto e punito dall'art. 544 - ter, primo e terzo comma, c.p. perché nella qualità e con la condotta descritta al capo a) dell'imputazione , per crudeltà e senza necessità, cagionava le lesioni descritte al capo a) dell'imputazione al proprio cane di razza "Yorkshire " maschio di otto anni . Fatto aggravato perché cagionava la morte del predetto cane. Fatto commesso in Milano nel 2004 e fatto denunciato in Milano il 6/11/2006.
- c) del reato p. e p. dall'articolo 544 - bis c.p. perché in qualità di proprietaria di un cane di razza "Barboncino " maschio incrudeliva nei suoi confronti senza necessità provocandogli lesioni gravi consistenti nella lacerazione del prepuzio con perdite ematiche e che gli cagionavano l'incapacità alla stazione sul treno posteriore per forte dolorabilità a causa delle quali decedeva . Fatto commesso in Milano nel 2004 e fatto denunciato in Milano il 6/11/2006.
- d) del reato previsto e punito dall'art. 544 - ter, primo e terzo comma, c.p. perché nella qualità e con la condotta descritta al capo c) dell'imputazione , per crudeltà e senza necessità, cagionava le lesioni descritte al capo c) dell'imputazione al proprio cane di razza "Barboncino " maschio . Fatto aggravato perché cagionava la morte del predetto cane. Fatto commesso in Milano nel 2004 e fatto denunciato in Milano il 6/11/2006.
- e) del reato p. e p. dall'articolo 544 - bis c.p. perché in qualità di proprietaria di un cane di razza "Volpino " maschio, cucciolo, di pelo fulvo incrudeliva nei suoi confronti senza necessità provocandogli lesioni fisiche di natura traumatica della stessa specie di quelle descritte ai capi a),b),c), d) dell'imputazione e cagionate anche da calci infilitti al predetto cane a causa delle quali decedeva e con tali condotte , per crudeltà e senza necessità , cagionava la morte del predetto cane. Fatto commesso in Milano nel settembre 2006 e fatto denunciato in Milano il 6/11/2006.
- f) del reato previsto e punito dall'art. 544 - ter, primo e terzo comma, c.p. perché nella qualità e con la condotta descritta al capo d) dell'imputazione , per crudeltà e senza necessità, cagionava le lesioni descritte al capo d) dell'imputazione al proprio cane di razza "Volpino " maschio, cucciolo, di pelo fulvo . Fatto aggravato perché cagionava la morte del predetto cane. Fatto commesso in Milano nel settembre 2006 e fatto denunciato in Milano il 6/11/2006.

PARTI CIVILI:

1) PROVINCIA DI MILANO

2) OIPA ITALIA ONLUS



CONCLUSIONI

PM: condanna dell'imputata, ritenuta la continuazione fra tutti i fatti, alla pena finale di mesi 7 di reclusione;

Difesa Parte Civile Provincia di Milano: condanna dell'imputata alla pena ritenuta di giustizia, e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale subiti dalla parte civile quantificati in 10.000; con condanna immediatamente esecutiva nei limiti in cui il danno sia quantitativamente provato; oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalla costituita parte civile, come da nota spese depositata, unitamente alle conclusioni scritte.

Difesa Parte Civile OIPA ITALIA Onlus: condanna dell'imputata alla pena ritenuta di giustizia, e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale subiti dalla parte civile quantificati in € 10.000; con condanna immediatamente esecutiva nei limiti in cui il danno sia quantitativamente provato; oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalla costituita parte civile, come da nota spese depositata, unitamente alle conclusioni scritte.

Difesa Imputata: assoluzione dell'imputata per non avere commesso il fatto; in subordine, contenimento della pena nei limiti minimi e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; benefici di legge.

SVOLGIMENTO del GIUDIZIO

All'esito dell'udienza preliminare in data 12.07.2008, il GUP in sede disponeva il giudizio nei confronti di _____, meglio generalizzata nell'intestazione, per rispondere del reato di maltrattamenti e uccisione di animali di cui alla rubrica.

All'udienza del 27.04.2009, accertata la regolare costituzione delle parti e depositati gli atti di costituzione di parte civile, dato atto del legittimo impedimento dell'imputata, il Tribunale disponeva rinvio, già rilevata la necessità di disporre perizia sulla capacità di intendere e volere dell'imputata e sulla capacità della stessa di partecipare consapevolmente al processo.

All'udienza del 19.05.2009, alla presenza dell'imputata, il giudice procedeva al conferimento dell'incarico al perito nominato.

All'udienza del 02.10.2009 si procedeva all'escussione del perito, che aveva depositato la perizia scritta in cancelleria e, considerati gli esiti degli accertamenti nel senso della incapacità dell'imputata a partecipare consapevolmente al processo, il giudice ne ordinava

1


la sospensione ex art. 70 c.p.p., nominando l'avv. art. 71 c.p.p.

curatore speciale ex

All'udienza del 20.12.2010, fissata per la prosecuzione del giudizio, stante l'impossibilità a comparire del perito convocato, si disponeva un breve rinvio.

All'udienza del 24.01.2011 il giudice procedeva alla rinnovazione dell'incarico al perito al fine di verificare la possibilità di partecipare consapevolmente al processo da parte dell'imputato.

All'udienza del 21.03.2011, preso atto dell'esito della perizia ed esaminato il perito, il giudice confermava il provvedimento di sospensione del processo.

All'udienza del 26.03.2012, preso atto della necessità di procedere a nuovi accertamenti sull'imputata, il giudice disponeva la convocazione del perito.

All'udienza del 13.04.2012 il giudice rinnovava il conferimento dell'incarico al perito, per verificare le condizioni di salute dell'imputata.

All'udienza dell'08.06.2012, preso atto dell'avvenuto deposito della perizia, la parte civile Provincia di Milano chiedeva un breve rinvio e, nulla opponendo le altre parti, il Tribunale rinviava l'udienza.

All'udienza del 02.07.2012 preso atto dell'esito della perizia ed esaminato il perito, il giudice confermava il provvedimento di sospensione del processo.

All'udienza del 27.09.2013 il giudice, stante la necessità di rinnovare gli accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'imputata, disponeva la convocazione del perito.

All'udienza del 21.10.2013 il giudice procedeva alla rinnovazione del conferimento dell'incarico al perito nominato.

All'udienza del 15.01.2014, preso atto dell'esito della perizia nel senso che l'imputata era in grado di partecipare consapevolmente al processo, il Tribunale disponeva un breve rinvio per questioni preliminari e ammissione delle prove.

All'udienza del 29.01.2014, preliminarmente, al fine di verificare la sussistenza in capo all'imputata della capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, il giudice disponeva una nuova convocazione del perito.

All'udienza del 05.02.2014 si procedeva all'escussione del perito che concludeva nel senso che l'imputata fosse, all'epoca dei fatti, capace di intendere e capace parzialmente di volere. In assenza di questioni preliminari, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e le parti procedevano alle rispettive richieste di prove, orali e documentali, come da verbale. Ammesse le prove, si disponeva un rinvio per consentire l'espletamento dell'istruttoria.

All'udienza del 26.03.2014 si procedeva all'escussione dei testi del PM

Il PM produceva la relazione del proprio consulente medico e rinunciava alla sua escussione. Nulla opponendo le altre parti il Tribunale provvedeva in conformità. La difesa dell'imputata si riservava di produrre nota scritta del proprio consulente medico.

All'udienza del 07.05.2014 si procedeva all'escussione dei testi a difesa

La difesa produceva, con il consenso delle altre parti, la relazione scritta del medico e rinunciava alla sua escussione orale. Il Tribunale provvedeva in conformità. Il Tribunale disponeva l'accompagnamento coattivo delle residue due testimoni della difesa, stante il buon esito delle citazioni.

All'udienza del 28.05.2014, dato atto della nota dei Carabinieri in ordine alla non reperibilità delle due testimoni straniere, il Tribunale ne revocava l'ammissione. Ai sensi dell'art. 237 c.p.p. il Tribunale disponeva l'acquisizione di documentazione manoscritta proveniente dall'imputata. Dichiarata chiusa la fase istruttoria si disponeva un rinvio per la discussione.

All'udienza del 25.06.2014, il giudice invitava le parti alla discussione. Le stesse concludevano come sopra riportato. In assenza di repliche, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo, allegato al verbale di udienza.

MOTIVI della DECISIONE

All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale ritiene essere stata raggiunta la piena prova della responsabilità penale dell'imputata per i fatti a lei in questa sede contestati, non residuando alcun ragionevole dubbio né in ordine all'elemento materiale degli stessi, né in ordine alla attribuibilità soggettiva delle condotte alla , né in ordine all'elemento soggettivo delle condotte, intenzionalmente poste in essere con consapevolezza e volontà (se pure parzialmente scemata). Salva la riconducibilità dei fatti ai reati di cui all'art. 544ter c.p., in continuazione, all'interno dei quali devono essere ritenuti assorbiti tutte le condotte contestate.

La prima teste escussa, è la veterinaria intervenuta in occasione della morte di tutti e tre i cani di proprietà della (dato pacifico e confermato dalla stessa imputata nella nota manoscritta acquisita agli atti).

La teste ha riferito di avere conosciuto la per il suo lavoro, in occasione di qualche vaccino a cani di sua proprietà.

3


All'inizio del 2004 è stata contattata telefonicamente dalla _____ che viveva a casa con il marito anziano con grossi problemi di salute, per un intervento a domicilio, in quanto – a suo dire – il suo cane stava malissimo e sanguinava. Arrivata lì immediatamente si accorse che il cane, uno Yorkshire di circa 7/8 anni, perdeva sangue dall'ano e dal pene. Il cane era in condizioni pietose, così lo portò via in ambulatorio. Dopo poco è deceduto per una imponente emorragia anale e al pene, peraltro lacerato. Quando riferì alla _____ che il cane era morto, la stessa si mise a piangere.

Dopo circa un mese, la signora acquistò un secondo cane (un cucciolo Barboncino Toy begiolino, crema, molto tranquillo) dal negozio in via _____, come da lei stessa all'epoca riferitole. Dopo quattro mesi circa, di nuovo la _____ la contattò dicendo che il cane perdeva sangue. Tornò da lei, e si trovò di fronte la stessa situazione: il cane presentava il pene completamente aperto e tutto lacerato. Anche in questo caso portò via il cane e, in quell'occasione, iniziò a insospettirsi anche perché la portinaia e alcuni vicini le dissero che la signora usava i cani a scopo sessuale. Dopo qualche giorno, anche il secondo cane morì per una imponentissima emorragia al pene.

In concomitanza con la vicenda del secondo cane, fu contattata dal dott. _____, psichiatra che all'epoca aveva in cura la _____. L'_____ le disse che la signora soffriva di una sindrome ossessiva compulsiva a sfondo sessuale, per cui anche in sua presenza, in occasione di visite domiciliari, la trovava a letto con i cani, che masturbava continuamente, nonostante lui la riprendesse. L'_____ affermando di essere stato più volte testimone di simili episodi, le chiese quindi di intervenire per evitare che prendesse ancora cani. In quel frangente realizzò che quanto segnalato dalla portinaia e dai vicini non era una diceria ma la verità, per cui avvertì il negozio di via _____ di non vendere più cani alla signora. Subito dopo fece la segnalazione alla ASL veterinaria di _____ e si rivolse all'OIPA (associazione di tutela degli animali) affinché assumesse qualche iniziativa. A qual punto, su indicazione dell'OIPA la guardia zoofila _____ iniziò a raccogliere qualche informazione (dai vicini, dalla portinaia) recandosi presso diversi negozi di animali, per avvertirli di non vendere cani alla signora _____.

Dopo qualche tempo, in occasione della vaccinazione, la _____ venne a sapere che la _____ aveva acquistato telefonicamente da un negozio di via _____ un Volpino Pomerania. Venne anche a sapere che era stata licenziata l'ennesima cameriera, e parlò anche con il marito della _____, che le disse che era meglio che la moglie si sfogasse con i cani, anziché andare a uomini.

4
B7

Nel frattempo fu assunta una nuova cameriera, molto attenta e sensibile agli animali, che le riferì telefonicamente che continuavano gli stessi comportamenti anche con il Volpino, che cercava di sottrarsi, riuscendo a volte a non farsi prendere. La stessa le disse che a volte portava il cane a dormire in camera sua per evitare che lo prendesse la

Per circa un paio d'anni la situazione si è protratta senza eventi gravi, anche a motivo dei frequenti ricoveri della

Ad un certo punto, però, venne di nuovo contattata al telefono dalla signora perché il cane stava male e sanguinava. Non potendosi muovere perché era in ambulatorio, mandò una dog-sitter che prelevò il cane e lo portò da lei. Il cane, oltre alle emorragie al pene, presentava degli ematomi sull'addome (dovuti, per quanto le dissero alle pedate e ai colpi che infieriva la quando il cane cercava di non farsi prendere e considerata la sua esuberanza). Anche il terzo cane morì poco dopo.

Anche se la signora con lei era stata sempre gentile, al contrario che con altri perché urlava sempre, picchiava tutti e anche il marito, decise di rivolgersi ancora una volta all'OIPA. Avendo probabilmente saputo di essere stata segnalata da lei, le telefonò più volte minacciandola, finché non fu costretta a rivolgersi ai Carabinieri. Da allora non la ha più vista né sentita.

La deposizione della , puntuale, analitica e dettagliata nella ricostruzione degli accadimenti, trova coerente riscontro nelle altre deposizioni acquisite.

La teste , ha confermato di avere avuto la segnalazione dalla veterinaria dopo la morte del secondo cane (il barboncino) e di essere andata a fare dei sopralluoghi nel palazzo, per parlare con i vicini, la portinaia, la cameriera. In occasione di una visita presso l'abitazione, dove però non era presente la , la cameriera le confermò di avere personalmente assistito a queste azioni (il cane che veniva masturbato con insistenza, o che veniva preso a calci quando non ubbidiva) chiedendole però di non formalizzare le sue dichiarazioni perché aveva paura di essere licenziata.

La teste custode dello stabile dove viveva la , ha confermato: che i cani della stavano bene e morivano il giorno dopo; di avere personalmente assistito ad un episodio in cui la aveva masturbato il cane – il barboncino – mentre si trovava sul divano, e altri casi in cui dava ai cani dei pizzicotti. La casa era frequentata, a parte le donne di servizio, ogni tanto da lei e dal figlio della , oltre che da un uomo, che per un periodo è stato compagno della signora. La casa era sporchissima e c'era un odore impossibile.



La teste _____, dog-sitter che è intervenuta in occasione della chiamata di assistenza per il terzo cane, ha confermato: di essersi recata – nel 2006-2007 – insieme al suo fidanzato dell'epoca, presso l'abitazione della _____ su indicazione della _____ per prendere un cane di piccola taglia; la casa era piena di escrementi e c'era una puzza tremenda; il cane era chiaramente ferito, non riusciva a stare in piedi, perdeva sangue e siero, e aveva dei segni sulla pancia; ha quindi portato il cane in ambulatorio dalla Boniardi e dopo ha saputo che il cane era morto.

Il teste _____, per un periodo amministratore di sostegno della _____, oltre ad avere confermato che la signora le aveva parlato dei cani e del suo profondo amore per loro, ha riferito che dalle parole della _____ e dagli oggetti presenti in casa (guinzagli, libri, oggetti vari, fotografie dei cani messe all'interno di una culla per bambini) era evidente che la signora avesse un attaccamento agli animali piuttosto morboso.

La chiarezza e univocità del quadro probatorio descritto non ha trovato alcuna smentita o elemento di dubbio nelle testimonianze dei testi a difesa.

La teste _____, che ha una portineria nei pressi dei giardinetti che frequentava la _____ ha detto di non conoscerla. L'unico elemento riferito, del tutto irrilevante in questa sede, è di avere solo una volta visto il _____ (per un periodo compagno dell'imputata) che passeggiava con una signora e un cane di taglia piccola, e di avergli chiesto di chi fosse il cane perché qualche giorno prima lo aveva notato con una signora straniera che lo aveva stratonato un attimo e dato un calcetto per farlo camminare. La teste ha però escluso che potesse essersi trattato di un gesto violento, ma piuttosto si era limitata a far notare all'interessata come si trattasse di un gesto inopportuno.

Il teste _____, per un periodo – dal giugno 2006 al luglio del 2009 - compagno della _____, ha detto di non avere assistito ad alcun episodio di maltrattamenti o violenza sui cani, che invece la _____ amava molto. Ha detto di avere frequentato la casa quotidianamente, e di avere dormito lì per qualche tempo, anche se in una stanza diversa da quella della _____. L'unico episodio ricordato è che una notte Fly (il cane) che dormiva sempre nella stanza della _____, andò sotto il suo letto e, toccandolo, lo sentì sporco e puzzava. Non ci fece però tanto caso, anche se dopo quei giorni non lo ha più rivisto. Con riferimento ai cani posseduti in precedenza la signora e aveva solo detto che erano morti di vecchiaia.

Il teste _____, figlio della _____, ha riferito: che sua madre ha sempre amato gli animali e, per tutto il periodo in cui lui ha vissuto a casa, c'è sempre stato un cane che ha vissuto molti anni ed è morto di vecchiaia; che dal 1994, quando si è sposato, non

6



vive più con la madre, che vedeva solo occasionalmente e per poco tempo (mezz'ora circa); gli ultimi cagnetti di sua madre non li ricorda e non li ha mai portati fuori.

In definitiva, a parte la _____, né la testimonianza del _____ che ha frequentato la casa solo dal giugno 2006 – e che pure ricordava un malessere del Volpino in prossimità del suo decesso – né la testimonianza del figlio, che dal 1994 è andato a trovare la madre solo occasionalmente e per pochi minuti, possono assumere una rilevanza decisiva a fini difensivi. Piuttosto, dalla loro deposizione, così come dal contenuto della lettera manoscritta acquisita, emerge la descrizione di un atteggiamento della _____ nei confronti dei suoi cani che, pur muovendo verosimilmente da affetto, è degenerato in morbosità e ossessione.

Provata la materialità dei fatti nella loro oggettività, e la attribuibilità delle condotte dall'imputata, si impone qualche considerazione più generale sulle condizioni psichiche della _____; al fine di valutare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

La _____ è stata sottoposta ad una prima perizia psichiatrica in questo processo nel giugno del 2009, nella quale si dà atto della sussistenza di un quadro psichico compromesso. A dire il vero, la documentazione medica pregressa esaminata dalla dott.

_____ si riferisce a ricoveri e valutazioni mediche quasi tutte coeve o successive alla data dei commessi fatti (cartella clinica casa di Cura _____ per ricovero dal 18.05.2004 al 22.05.2004; verbale di pronto soccorso del 01.01.2007; cartella clinica ricovero presso _____

Divisione di Psichiatria dal 03.01.2007 al 24.01.2007); documentazione medica che ha condotto alla nomina di un amministratore di sostegno (dapprima il figlio, poi sostituito con l'avv. _____) in data 16.01.2009 (come risulta anche dal casellario in atti). In effetti, anche nella relazione della dott. _____ si dà atto di un deterioramento cognitivo in demenza fronto-temporale, in essere a partire dal 2007.

Gli unici elementi riferibili a periodi precedenti sono quelli forniti dal prof. _____, psichiatra che ha avuto in cura la _____ per trenta anni e che, sia parlando con la veterinaria _____ sia nel corso di un colloquio con il perito del Tribunale, ha confermato la diagnosi di 'sindrome ossessivo-compulsiva di tipo sessuale'.

Dopo avere esaminato la paziente e la documentazione medica disponibile, il perito aveva concluso per un progressivo aggravamento delle condizioni neurologiche e in definitiva rilevato l'esistenza di 'un disturbo misto di personalità – disturbo dipendente di personalità – disturbo ossessivo compulsivo di personalità e da disturbo depressivo minore'. Patologie ritenute connesse causalmente con i fatti denunciati. Già all'epoca, il perito aveva concluso nel senso che la _____ fosse non capace di partecipare

7 

consapevolmente al processo e, al momento dei fatti, perfettamente capace di intendere, laddove risultava invece grandemente scemata la capacità di volere.

Le conclusioni del perito sono sostanzialmente rimaste immutate in occasione dei successivi accertamenti medici, salva l'ultima valutazione, depositata in data 12.12.2013, nel corso della quale il perito rileva: il recupero delle funzioni intellettive della [redacted]; la stabilità psicopatologica raggiunta grazie alla adesione costante alle necessarie cure in ambiente controllato. A motivo di ciò, il perito conclude per la capacità della imputata di interagire adeguatamente in un contesto dialogico e, di conseguenza, di partecipare consapevolmente al processo.

Le conclusioni del perito nominato dal Tribunale in termini di parziale compromissione della sola capacità di volere all'epoca dei fatti, inoltre, appaiono del tutto in linea con le valutazioni dei consulenti del PM (dott. [redacted] e dott. [redacted]) che già avevano concluso per la sussistenza, all'epoca dei fatti, di una piena capacità di intendere e di una compromissione parziale della sola capacità di volere.

La complessità e analiticità delle valutazioni svolte dal CT del PM e dal perito del Tribunale, che questo giudice ritiene pienamente condivisibili, non sono peraltro contraddette dalle valutazioni del consulente della difesa (dott. [redacted]) il quale anzi mostra (nella nota scritta depositata) di condividerle nella sostanza. L'unica differenza è nelle conclusioni, sulle quali il dott. [redacted] esprime il suo giudizio in termini di totale assenza della capacità di volere all'epoca dei fatti. Peraltro l'affermazione risulta apodittica e non giustificata o sorretta da argomenti critici opponibili a quelli svolti dal CT del PM e dal perito del Tribunale. La natura assertiva e non argomentata della affermazione non consente quindi alcuna valutazione in merito alla sua fondatezza.

Deve pertanto ritenersi provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato (dolo generico con riferimento alle condotte di maltrattamento, ed invece eventuale rispetto all'evento morte), se pure con il riconoscimento della diminuzione di cui all'art. 89 c.p.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, non sussistono elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deve invece riconoscersi il vincolo della continuazione fra i fatti contestati, posti in essere senza soluzione di continuità temporale e con modalità sostanzialmente analoghe, oltre che nel medesimo contesto di vita. Deve altresì applicarsi la diminuzione di cui all'art. 89 c.p. Peraltro, i fatti contestati con riferimento a ciascuno dei tre animali, devono coerentemente essere ricondotti tutti rispettivamente ai capi b), d), f): le modalità descritte evidenziano infatti come la morte degli animali sia causalmente riconducibile alla pluralità delle

8



condotte di maltrattamento poste in essere ai loro danni. Le considerazioni tutte sopra esposte portano, pertanto, a determinare la pena da infliggere all'imputata, in base ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto delle delineate modalità del fatto e della personalità della colpevole, in quella di mesi 7 di reclusione (mesi 9 di reclusione per il più grave reato sub b), aumentata di mesi 2 e giorni 15 di reclusione per ciascuno dei capi d) e f); così mesi 14 di reclusione ridotta della metà ex art. 89 c.p.).

Il riconoscimento della responsabilità penale dell'imputata comporta altresì la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

Per i motivi sopra esposti, si deve ritenere certamente provato un danno subito dalle costituite parti civili PROVINCIA di Milano e OIPA ITALINA onlus.

In proposito deve rilevarsi la legittimazione della Provincia cui, con legge regionale 16/2006 è stata assegnata una funzione di tutela degli animali e che ha curato l'istituzione di un Ufficio Diritti degli Animali, attivo sin dal 2005 con iniziative di promozione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dei diritti degli animali (produzione di materiale informativo e divulgativo; organizzazione di corsi e convegni; coordinamento e stimolo dell'attività dei Comuni; apertura di uno sportello informativo per cittadini e associazioni di volontariato; azioni contro l'abbandono degli animali; iniziative dirette a superare la logica della sola emergenza igienico-sanitaria). In effetti, il comportamento contestato e accertato come illecito, anche a motivo del suo perpetrarsi nel tempo, risulta lesivo dell'immagine dell'Ente con riferimento ai propri poteri e alle proprie funzioni di tutela dei diritti degli animali, che è chiamata a garantire (Cass. Sez. III 16.03.2004 n. 19505; Cass. Sez. III n. 16575 del 06.03.2007; Cass. Sez. III n. 35868 del 25.10.2002; Cass. Sez. I n. 47469 dell'11.12.2003).

Quanto alla posizione di OIPA ITALIA onlus (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), associazione costituita per la tutela dei diritti degli animali, gli interessi lesi e protetti dalla norma incriminatrice rientrano certamente nella sfera dei valori alla cui tutela l'associazione e la sua azione è – per espressa previsione statutaria – funzionale. La giurisprudenza ha già peraltro chiarito che una associazione deputata per statuto alla protezione degli animali è portatrice degli interessi tutelati dai reati in questa sede contestati (cass. Pen. Sez. III 12.12.2006 n. 34095). L'OIPA è presente su tutto il territorio nazionale con numerose sedi; svolge opera costante di tutela e protezione degli animali, e la difesa dai maltrattamenti è uno degli scopi principali della sua attività. Lo scopo è perseguito attraverso l'azione del Nucleo di Guardie Eco-Zoofile attive nella Provincia di Milano (L. n. 189/2004). Ora, Indubbiamente i reati accertati hanno determinato una

compromissione degli scopi associativi, e un pregiudizio alla finalità dell'ente che esprime l'affectio societatis (Cass. Pen. 05.04.2002; Cass. Pen. 29.04.1997). Né sussiste un mero collegamento astratto e ideologico fra l'associazione e gli interessi lesi dall'azione criminosa in esame; nella misura in cui l'OIPA è stata direttamente coinvolta dalla veterinaria nella vicenda già nella fase del suo primo emergere, e si è concretamente attivata per evitare la protrazione delle conseguenze dannose del reato. La giurisprudenza della Suprema Corte ha già riconosciuto alle associazioni 'protezionistiche' la legittimazione a costituirsi parte civile quando sono statutariamente portatrici di interessi determinati, concretamente lesi da un'attività illecita; come è nel caso in esame (Cass. Pen. Sez. III n. 3969 del 01.02.2006; Cass. Pen., sez. III n. 544 del 15.01.2007).

Sul piano della quantificazione del danno, dal momento che i danni accertati come conseguenza delle condotte illecite hanno natura non patrimoniale, si deve necessariamente ricorrere a criteri di quantificazione equitativi. Tenuto conto della gravità dei fatti e del contesto più generale in cui sono maturati, anche considerata la situazione di compromissione psicologica della imputata se pure parziale, il giudice ritiene equo quantificare i danni in € 5.000 a favore di ciascuna delle parti civili. Deve invece essere rigettata la richiesta di dichiarazione di provvisoria esecutività della condanna, non essendo stati prospettati – né potendosi rilevare aliunde – elementi o motivi che giustifichino il provvedimento.

L'imputata deve altresì essere condannata alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.420, oltre IVA, CPA (considerato il numero di udienze celebrate - ossia 19 se pure molte per rinnovazione dell'incarico al perito e presa d'atto delle sue conclusioni -, l'attività istruttoria svolta sia con riferimento alle deposizioni acquisite che alla documentazione prodotta, e la complessità della vicenda): € 450 per studio; € 540 per la fase introduttiva; € 1.080 per la fase istruttoria; € 1.350 per la fase decisionale.

Stante la sussistenza dei presupposti oggettivi di legge è possibile, allo stato, effettuare una *prognosi favorevole* circa la futura astensione dell'imputata dalla commissione di altri reati, non solo confidando nella auspicabile efficacia monitoria della condanna ma, soprattutto, considerata l'età dell'imputata e il fatto che la vive allo stato in una struttura ove è controllata e seguita nel percorso terapeutico intrapreso. Trattandosi della prima condanna e considerati i criteri di cui all'art. 133 c.p. è altresì concedibile il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.

10 

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

colpevole dei reati in rubrica a lei ascritti e.
ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, applicata la diminuzione di cui all'art. 89
c.p., la

CONDANNA

alla pena di mesi 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

CONCEDE

il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Visto l'art. 538 e ss c.p.p.

CONDANNA

altresì l'imputata al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili PROVINCIA
di MILANO e OIPA ITALIA onlus. che liquida in complessivi € 5.000,00 a favore di
ciascuna; oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio delle
stesse, che liquida in complessivi € 3.420 ciascuna, oltre accessori di legge.

RIGETTA

la richiesta di provvisoria esecutività della condanna al risarcimento dei danni formulata da
entrambe le parti civili.

Termine per il deposito della motivazione giorni 30.

Milano, 25 giugno 2014

Il giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 1-7-2014

